

**L'OBBLIGO DI COMUNICARE
LE INFORMAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO
PREVISTO NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

10-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

La normativa italiana antiriciclaggio prevede, tra le altre cose, l'obbligo di comunicare le informazioni sul titolare effettivo di ciascuna entità giuridica, cioè sulla persona fisica che la possiede o controlla ovvero ne risulta beneficiaria.

Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale del 29 settembre 2023 che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati dei titolari effettivi nell'apposito registro. Dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per effettuare all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente le comunicazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva delle entità giuridiche soggette alla normativa antiriciclaggio. La data entro la quale occorre adempiere a questo obbligo sarebbe quindi l'8 dicembre 2023 (slittata all'**11 dicembre 2023** a causa della concomitanza con le festività).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo numero 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e successivi decreti attuativi.
- Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 29 settembre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero 236 il 9 ottobre 2023 e che rende operativo il portale predisposto sul sito della Camera di Commercio, sul quale sarà possibile effettuare la comunicazione dei titolari effettivi.
- Decreto interministeriale numero 55 dell'11 marzo 2022 nell'articolo 1 comma 2 lettera h) che individua come obbligati alla comunicazione anche le "...associazioni (...) fondazioni e (...) altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361".
- Art. 2630 del Codice Civile: in caso di mancata comunicazione i soggetti obbligati saranno tenuti al pagamento di sanzioni pecuniarie.
- D.P.R. 445/2000 che prevede sanzioni per eventuali comunicazioni di dati falsi.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

I soggetti interessati e obbligati all'invio della comunicazione del titolare effettivo sono:

- Le imprese dotate di personalità giuridica (*s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., società cooperative*);
- persone giuridiche private tra cui **associazioni, fondazioni, comitati e altre istituzioni di carattere privato che hanno personalità giuridica**;
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali;
- istituti giuridici affini al trust.

L'obbligo riguarda quindi solo le persone giuridiche private, definite dal decreto 11 marzo 2022, n. 55 come "le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361". Nonostante l'esplicito riferimento solo a questo D.P.R., rientrano tra i soggetti obbligati alla comunicazione anche gli Enti del Terzo Settore che acquistano la personalità giuridica ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Questo obbligo non riguarda le associazioni non riconosciute, quindi attualmente **la maggior parte delle nostre associazioni affiliate ANSPI**, anche nel caso in cui siano per qualche motivo iscritte al REA (Repertorio economico amministrativo) tenuto dalle Camere di Commercio.

L'obbligo di comunicare la titolarità effettiva si estende solo alle fondazioni e quelle associazioni che hanno ottenuto, o che otterranno in futuro, il riconoscimento giuridico attraverso l'apposita procedura tramite un Notaio e l'iscrizione ad uno dei registri:

- delle persone giuridiche private tenuto presso la Prefettura;
- regionale delle persone giuridiche private se l'ambito di operatività è limitato al territorio di una Regione e operano nelle materie di competenza regionale (dpr 361/2000 art. 7)
- con la procedura semplificata riservata agli enti iscritti al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (consigliata!).

Per "riconoscimento giuridico" di una Associazione si intende il passaggio dalla autonomia patrimoniale imperfetta (in capo al Presidente dell'Associazione quale persona fisica, che risponde coi suoi beni personali) alla autonomia patrimoniale perfetta (in capo all'Associazione in quanto persona giuridica riconosciuta dallo Stato italiano, che risponde coi soli beni di proprietà dell'Associazione stessa). Un po' come avviene con le SRL (Società a responsabilità limitata).

CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO CHE DEVE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere effettuata dal fondatore, se in vita, oppure dai soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.

La definizione di Titolare effettivo discende dall'art. 20 del D. Lgs 231/2007 e nel caso delle persone giuridiche private è "la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiarie".

All'interno delle associazioni riconosciute il titolare effettivo si individua valutando le seguenti variabili:

- i fondatori, se in vita;
- i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Nel caso delle Associazioni del Terzo settore come i nostri circoli ANSPI, spetta a chi ricopre attualmente la carica di Presidente in quanto Legale Rappresentante dell'ente.

COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE E QUALI INFORMAZIONI INVIARE

La comunicazione deve avvenire telematicamente attraverso la procedura DIRE sul sito delle Camere di Commercio (<https://dire.registroimprese.it/>) da parte del legale rappresentante dell'ente che dovrà accedere utilizzando SPID, CNS, la CIE o le eventuali credenziali in suo possesso.

Per la trasmissione dei dati è necessario:

- registrarsi al servizio [Telemaco](#);
- indicare un indirizzo di posta elettronica certificata;
- disporre, da parte del rappresentante legale del soggetto interessato all'obbligo, di un'identità digitale (Carta Nazionale dei Servizi, Carta di Identità Elettronica o SPID di livello 2);
- disporre della firma digitale del rappresentante legale del soggetto interessato all'obbligo.

e fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private;
- il codice fiscale dell'ente;
- la denominazione dell'ente;
- la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Successivamente i dati sul titolare effettivo dovranno essere:

- modificati entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione presentando una nuova pratica nel caso in cui dovessero variare i dati comunicati in precedenza;
- confermati a cadenza annuale ossia entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma rinnovando l'adempimento.

In questa guida non è possibile fornire ulteriori istruzioni o esempi riguardo questa procedura per mancanza dei requisiti di chi ha redatto questo documento.

N.B. Si precisa che colui che firma digitalmente certifica sia la conformità che la veridicità dei dati trasmessi.

COSTI DELL'OPERAZIONE

Non si è a conoscenza di costi legati alla pratica. Risulta però che la consultazione del registro comporti un costo di segreteria pari a 30 euro.

TERMINI E SCADENZE

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale occorre adempiere a questo obbligo. Essendo la data della pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 9 ottobre 2023, il termine ultimo sarebbe l'8 dicembre 2023, ma slitta all'**11 dicembre 2023** a causa della concomitanza con le festività.

Le imprese e le persone giuridiche private di nuova costituzione (costituite dopo il 10 ottobre 2023) avranno invece solo 30 giorni per ottemperare a tale comunicazione che non può essere effettuata unitamente ad altri adempimenti ma deve seguire un iter ad hoc.

Le associazioni che in futuro decideranno di acquisire il riconoscimento giuridico dovranno provvedere alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.

SANZIONI

Trascorsi 60 giorni concessi dal legislatore dalla data della pubblicazione della Direttiva agli enti obbligati ai fini della normativa ad effettuare la comunicazione del titolare effettivo scattano le sanzioni irrogate dalla Camera di Commercio.

In caso di mancata comunicazione nei suddetti termini i soggetti obbligati saranno tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 2630 del Codice civile, che variano da 103 a 1.032 euro.

Se la comunicazione avviene entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione è ridotta ad un terzo.

Eventuali comunicazioni di dati falsi possono invece esporre i soggetti obbligati alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000.

LE CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO

Il rappresentante legale e gli amministratori dell'ente sono responsabili dell'inadempimento relativo alla trasmissione degli atti, documenti e informazioni descritti nelle pagine di questa guida, così come della completezza e veridicità delle informazioni.

Nel caso in cui la trasmissione di atti e di informazioni avvenga oltre i termini di legge, è prevista a carico degli amministratori una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

Matteo Catellani 11/2023, ultima revisione 10/11/2023 (bozza)

Gli utenti di questa guida sono invitati a segnalare all'autore eventuali e probabili errori o imprecisioni che dovessero rilevare nella lettura e nell'uso di questo documento scrivendo a segreteria@anspi.re.it. Grazie

Note Legali - Clausola di esonero da responsabilità

L'autore del presente documento, pur garantendo il massimo impegno nella ricerca e nella sintesi degli argomenti trattati per una efficace informazione e comunicazione degli argomenti trattati, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'autore non fornisce alcuna garanzia in merito alla completezza degli argomenti trattati e dei riferimenti normativi riportati nel documento e declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e/o errori relativi all'elaborazione dei testi normativi e per successive modifiche e/o variazione dei contenuti e degli eventuali allegati. L'autore non risponde e non è tenuto a risarcire alcun danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute.

Il contenuto del presente documento è meramente esplicativo e non si sostituisce in alcun modo agli adempimenti ed alle responsabilità di legge previsti dalle norme vigenti, nazionali, internazionali ed europee. L'uso del presente documento e del relativo contenuto è consentito ai soli fini associativi e non commerciali. L'uso, comunque, di parti del presente documento è permesso nell'ambito di comunicazioni al pubblico, purché venga citata la fonte dell'informazione e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro. L'autore del presente documento non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, sia espressa che implicita, in relazione alle informazioni ivi contenute così come non garantisce che il testo sia privo di errori. Con la lettura di questo documento, si fornisce il proprio consenso all'utilizzo del documento secondo le prescrizioni e nei limiti sopra esposti. Questa clausola di esonero da responsabilità è da considerarsi parte integrante del documento.